



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione n. 54 del 20/12/2018

Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

### OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DELLE ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

PIEROBON LUCA	Presente	POZZATO FRANCESCO	Assente
LAGO CHIARA	Assente	VALLOTTO PAOLO	Presente
GUARISE MARIO	Presente	ZAMBON ADAMO	Presente
PASINATO RICCARDO	Presente	GRIGGIO UGO	Presente
PAVAN LUCA	Presente	SIMIONATO GIOVANNI	Presente
BERNARDI STEFANO	Presente	BONETTO GILBERTO	Presente
MICHELINI MATTEO	Presente	APICELLA DAVID	Presente
DIDONE' ALESSIA	Presente	NARDETTO MADDALENA	Presente
SABATINO LUIGI	Assente		

**PRESENTI N. 14**

**ASSENTI N. 3**

Sono presenti in apertura di seduta o giunti successivamente nel corso della stessa, senza diritto di voto, gli assessori esterni: Beltrame Marina, Galli Diego.

Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**.

Partecipa alla seduta il **VICE SEGRETARIO** Dott. Carlo Sartore.

Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Guarise Mario, Pasinato Riccardo, Simionato Giovanni.

Deliberazione n. 54 del 20/12/2018

*Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.*

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DELLE ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria è stato approvato con deliberazione n. 42 del 23 giugno 1994 dal Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale;
- la normativa cui venne fatto riferimento per la stesura di tale regolamento discende sostanzialmente dalle disposizioni contenute: a) nel Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 - b) nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- successivamente, detto regolamento è stato oggetto di modifiche, prevalentemente orientate tra le altre a precisare le disposizioni sulla vigilanza del cimitero, sulle operazioni di esumazione ed estumulazione delle salme, sulle modalità di rilascio delle concessioni, sulla possibilità di concedere loculi anche senza salma purché edificati prime degli anni 80 (vedi deliberazioni consiliari: 91/2002 e 28/2004);
- di fatto non si è proceduto con una revisione generale per adeguare detto strumento alle sostanziali modifiche introdotte dalle varie normative sia nazionali che regionali via via approvate;
- l'attuale Regolamento di Polizia Mortuaria è pertanto vetusto e frutto di una serie di stratificazioni ed aggiornamenti parziali che non lo rendono consoni alle nuove esigenze.

VISTO l'insieme delle norme, sia nazionali che regionali, vigenti in materia e nello specifico:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 10/09/1990, n. 285, "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", e ss.mm.ii. e relative Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, "Ordinamento dello Stato Civile";
- la Legge 30 marzo 2001 n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- il D.M. Della Sanità 01.07.2002;
- la L.R. Veneto del 325 settembre 2009 n. 24 "Istituzione del Registro comunale per la cremazione"
- la L.R. Veneto 04 marzo 2010, n. 18, "Norme in materia funeraria";

RILEVATO che le modifiche legislative, nazionali e regionali, intervenute in materia di polizia mortuaria dal '90 (data di approvazione del nuovo regolamento nazionale) ad oggi, hanno reso necessaria una revisione generale del regolamento comunale di polizia mortuaria vigente, concretizzatasi con la stesura di un nuovo regolamento.

VISTO lo schema di regolamento comunale di polizia mortuaria e delle attività funebri e cimiteriali, il cui testo è allegato alla presente sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il nuovo "Regolamento di Polizia Mortuaria" è stato redatto in osservanza delle sopracitate disposizioni normative e che pertanto risulta conforme e rispondente alle sopravvenute attuali esigenze;

VISTO il verbale della Commissione consiliare per i Regolamenti Comunali di approvazione del regolamento in oggetto del 13/12/2018, con le modifiche apportate da parte della stessa;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dell'allegato nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e delle attività funebri e cimiteriali, composto da n. 96 articoli redatto dal 3° Settore – Servizi Cimiteriali;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- il vigente Statuto dell'Ente;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n.° 165/2001 ;
- le vigenti norme in materia di polizia mortuaria;
- gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per tutto quanto sopra premesso, relazionato e considerato;

## **DELIBERA**

1. di considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2. di approvare il nuovo "Regolamento Comunale di *Polizia Mortuaria e delle attività funebri e cimiteriali*", formato da n. 96 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di dare atto che il Regolamento in oggetto sarà pubblicato a termini di legge all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi subordinando la sua efficacia al parere dell'Azienda Sanitaria Locale (USL) della Provincia di Padova così come stabilito dalla vigente normativa;
4. di dare atto che, dalla data di esecutività del Regolamento stesso, si considererà automaticamente cessata l'efficacia del precedente Regolamento, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio comunale n.42 del 23 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni e che sarà pertanto da considerarsi sostituito integralmente dal presente.

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del 3° Settore – Area Tecnica e Servizi Cimiteriali, al Dirigente del 2° Settore – Servizi Demografici e Stato Civile – all'Azienda USL n. 6 “Euganea” al Dirigente del Corpo Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia presenti sul territorio;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale, ai sensi D. Lgs. 33/2013;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs.n.267/2000.



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

**Presenti n. 16 - Assenti n. 1 (Lago Chiara)**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;

DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 13 dicembre 2018;

UDITA la relazione del Sindaco e le dichiarazioni di voto la cui trascrizione viene di seguito riportata:

#### **Sindaco**

Abbiamo messo mano ad un Regolamento molto vecchio che era stato approvato ancora dal Commissario Straordinario nel 1994, ed è un Regolamento che recepisce un po' tutte le nuove normative venendo incontro anche alle particolari esigenze, insomma, che possono avere anche i parenti dei defunti. In particolare, si va ad andare a normare, per esempio, le ceneri, lo spargimento delle ceneri, eccetera, eccetera.

È un Regolamento abbastanza corposo, che penso abbiate avuto occasione di vedere in Commissione.

Io lascerei la parola al dibattito, se c'è qualche cosa che non va.

#### **Presidente**

Grazie. Apriamo la discussione, se ci sono interventi? Dichiarazioni di voto?

Prego, Consigliere Sabatino.

#### **Cons. Sabatino**

Ringrazio la Giunta per aver messo mano ad un Regolamento che interessa, oltre che alle questioni normative, anche delle questioni sensibili per la comunità di Cittadella. E soprattutto, finalmente, dopo svariati anni in cui eravamo, e non a caso uso questa parola, in un limbo normativo derivante da quelle morti premature, che purtroppo hanno colpito tante famiglie cittadellesi, finalmente abbiamo definito e normato la situazione in modo da non avere più quelle problematiche che sono insorte nel corso degli ultimi vent'anni.

Quindi un plauso agli uffici, a chi ha redatto compiutamente il Regolamento e cercando di intraprendere una strada che non fosse solo interpretazione normativa ma anche la salvaguardia della sensibilità delle persone colpite dalla morte, e quindi la Giunta che ha risolto finalmente svariati problemi. Grazie.

**Presidente**

Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Bonetto.

**Cons. Bonetto**

Ovviamente un ringraziamento anche ai Dirigenti che hanno steso il documento, perché avendolo richiesto ancora molto tempo fa anch'io, da Assessore competente, la materia non è così semplice e le problematiche, oltre ad essere a volte complicate, sono complicate dal fatto che sono temi molto delicati, con le persone che poi magari hanno la sfortuna di avere la necessità di utilizzare il cimitero per i propri cari.

Quindi, è stato esposto in maniera esaustiva, le varie richieste che abbiamo fatto erano già parte del Regolamento, quindi auspichiamo che effettivamente questa sia una base su cui poi anche gli uffici riescano a dare le risposte ai cittadini in maniera più attenta e anche per evitare poi equivoci che magari qualche volta generano, o generavano, dei dubbi sul fatto che magari per qualcuno era concesso qualcosa di più, per qualcun altro no. L'auspicio è proprio questo, di avere un Regolamento sul quale evitare dubbi e interpretazioni diverse.

**Presidente**

Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti: 16 (Assente: Lago Chiara)  
Votanti: 13

Favorevoli: 13  
Contrari: 0  
Astenuti: 3 (Zambon Adamo, Griggio Ugo, Simionato Giovanni)

**DELIBERA**

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
- 2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal Presidente:

Presenti: 16 (Assente: Lago Chiara)  
Votanti: 13  
Favorevoli: 13  
Contrari: 0  
Astenuti: 3 (Zambon Adamo, Griggio Ugo, Simionato Giovanni)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Stefano Bernardi

IL VICE SEGRETARIO  
Carlo Sartore



**COMUNE DI CITTADELLA**  
**Provincia di Padova**

# **REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio  
Comunale n.        del**



# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Fonti Normative.....	pag. 1
Art. 2 – Oggetto.....	pag. 1
Art. 3 - Competenze generali e responsabilità.....	pag. 1
Art. 4 – Definizioni... ..	pag. 2
Art. 5 – Tariffe e diritti per servizi cimiteriali.....	pag. 3
Art. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento.....	pag. 3
Art. 7 – Atti a disposizione del pubblico .....	pag. 3
Art. 8 – Gestione e vigilanza... ..	pag. 4
Art. 9 – Imprese funebri private.....	pag. 4
Art. 10 – Controversie tra soggetti richiedenti.....	pag. 4

## TITOLO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 11 - Elenco Cimiteri .....	pag. 5
Art. 12 – Piano Regolatore Cimiteriale.....	pag. 5
Art. 13 – Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero .....	pag. 6
Art. 14 – Costruzione ed ampliamento cimitero.....	pag. 7
Art. 15 – Soppressione dei cimiteri .....	pag. 7

## TITOLO III - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 16 - Adempimenti conseguenti al decesso – rinvio.....	pag. 7
Art. 17 - Periodo e depositi di osservazione.....	pag. 8
Art. 18 - Deposito e chiusura della salma nel feretro.....	pag. 8
Art. 19 - Caratteristiche delle casse funebri ....	pag. 9
Art. 20 - Trasporti funebri .....	pag. 10
Art. 21 – Modalità del trasporto e delle soste .....	pag. 10
Art. 22 – Carri funebri – Rimesse .....	pag. 11
Art. 23 - Trasporto da e verso altri Comuni per seppellimento o cremazione .....	pag. 11
Art. 24 – Trasporto su disposizione di pubblica autorità.....	pag. 11
Art. 25 – Trasporto di ossa umane e di altri resti mortali .....	pag. 12
Art. 26 – Sala del Commiato.....	pag. 12
Art. 27 – Casa Funeraria .....	pag. 13

## TITOLO IV - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E SERVIZI CIMITERIALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 - Ammissione nel cimitero capoluogo e nei reparti speciali .....	pag. 13
Art. 29 – Ammissione nei cimiteri delle frazioni .....	pag. 14
Art. 30 – Tipi di sepoltura .....	pag. 14

### CAPO II – INUMAZIONI

Art. 31 - Disposizioni Generali .....	pag. 14
Art. 32 – Inumazioni .....	pag. 15
Art. 33 – Cippo .....	pag. 15

## **TITOLO V – CONCESSIONI CIMITERIALI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE**

### **CAPO I - LE CONCESSIONI IN GENERALE**

Art. 34 - Tumulazione .....	pag. 15
Art. 35 - Deposito provvisorio .....	pag. 15
Art. 36 - Concessioni di aree o manufatti per sepolture private a sistema di tumulazione o inumazione .....	pag. 16
Art. 37 - Modalità delle concessioni .....	pag. 17
Art. 38 - Durata delle concessioni .....	pag. 18
Art. 39 - Diritto di sepoltura .....	pag. 18

### **CAPO II - LE CAUSE ESTINTIVE DELLE CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE**

Art. 40 – Concessione a collettività, enti, confraternite od istituzioni .....	pag. 19
Art. 41 - Rinuncia a concessione di loculi, ossari, cinerari .....	pag. 19
Art. 42 - Rinuncia a concessione di tombe interrato .....	pag. 19
Art. 43 – Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere .....	pag. 20
Art. 44 - Rinuncia a concessione di aree edificate in tutto o in parte .....	pag. 20
Art. 45 - Revoca .....	pag. 20
Art. 46 – Decadenza.....	pag. 21
Art. 47 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza.....	pag. 21
Art. 48 - Estinzione .....	pag. 21
Art. 49 – Illuminazione votiva .....	pag. 21
Art. 50 – Iscrizione e decorazione di lastre di loculi individuali e loculi ossari-cinerari ..	pag. 22
Art. 51 – Norme per l'iscrizione e la decorazione di lastre di tombe.....	pag. 22
Art. 52 – Norme per l'installazione di copritomba su sepolture per inumazione.....	pag. 23

## **TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **CAPO I – ESUMAZIONI**

Art. 53 - Esumazione ordinaria .....	pag. 23
Art. 54 - Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria .....	pag. 24
Art. 55 - Svolgimento operazioni di esumazione ordinaria .....	pag. 24
Art. 56 - Esumazione straordinaria .....	pag. 24
Art. 57 - Reinumazione .....	pag. 25

### **CAPO II - ESTUMULAZIONI**

Art. 58 - Estumulazione Ordinaria .....	pag. 25
Art. 59 - Estumulazione straordinaria .....	pag. 25
Art. 60 - Trattamenti consentiti all'estumulazione .....	pag. 26
Art. 61 – Traslazioni .....	pag. 26
Art. 62 - Istanze in materia di di polizia mortuaria .....	pag. 26

### **CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 63 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento .....	pag. 26
Art. 64 - Salme aventi oggetti da recuperare .....	pag. 27
Art. 65 - Disponibilità dei materiali .....	pag. 27

## **TITOLO VII - NORME TECNICHE**

Art. 66 - Manutenzione .....	pag. 28
Art. 67 - Costruzione dell'opera - termini .....	pag. 28
Art. 68 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere .....	pag. 28
Art. 69 - Responsabilità - deposito cauzionale .....	pag. 29
Art. 70 - Recinzione aree, materiali di risulta, consumi .....	pag. 29
Art. 71 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali .....	pag. 29
Art. 72 - Orario di lavoro .....	pag. 30
Art. 73 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti .....	pag. 30

## **TITOLO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI**

Art. 74 - Orario di apertura dei cimiteri .....	pag. 30
Art. 75 - Disciplina dell'ingresso .....	pag. 30
Art. 76 - Fiori e piante ornamentali .....	pag. 30
Art. 77 - Divieti speciali .....	pag. 31
Art. 78 - Riti funebri .....	pag. 31
Art. 79 - Accesso al cimitero – Registro delle autorizzazioni.....	pag. 31
Art. 80 - Registro delle sepolture .....	pag. 32
Art. 81 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....	pag. 32
Art. 82 - Materiali ornamentali richiedenti .....	pag. 32
Art. 83 - Sanzioni .....	pag. 32

## **TITOLO IX - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

Art. 84 - Cremazione di cadavere .....	pag. 33
Art. 85 - Cremazione di resti mortali e di resti ossei .....	pag. 33
Art. 86 – Raccolta e trasporto delle ceneri .....	pag. 33
Art. 87 - Destinazione finale delle ceneri .....	pag. 34
Art. 88 - Collocamento urne cinerarie in Cimitero .....	pag. 34
Art. 89 - Affidamento urne cinerarie al familiare .....	pag. 34
Art. 90 - Eredi .....	pag. 35
Art. 91 - Registro comunale per la cremazione .....	pag. 35
Art. 92 - Dispersione delle ceneri .....	pag. 35

## **TITOLO X - NORME FINALI**

Art. 93 - Entrata in vigore ed efficacia del presente regolamento .....	pag. 36
Art. 94 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria .....	pag. 36
Art. 95 – Sanzioni .....	pag. 36
Art. 96 – Disposizioni transitorie e finali.....	pag. 36

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Fonti normative**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Mortuaria su tutto il territorio del Comune di Cittadella ad integrazione delle fonti normative vigenti, tra le quali le principali sono le seguenti:

- a) Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) DPR 285/1990, “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”, e successive modificazioni ed integrazioni, che in seguito verrà citato come Reg. P.M.;
- c) Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993, n. 24 e del 31.07.1998, n. 10;
- d) DPR 396/2000, sull’ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) Legge 30 marzo 2001 n.130, “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- f) D.M. della Sanità 01.07.2002;
- g) L.R. n. 24 del 25 settembre 2009 “Istituzione del registro comunale per la cremazione”.
- h) Legge Regionale 04 marzo 2010 n.18, “Norme in materia funeraria”.

#### **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione riguardanti l’insieme dei servizi relativi alla Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

2. I precitati servizi attengono specificatamente alla denuncia e all'accertamento necroscopico, alle misure di profilassi relative ai trasporti funebri, ai seppellimenti, alla custodia e/o sorveglianza del Cimitero Comunale, alle concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri privati ed a tutte le attività ed i comportamenti posti in essere da privati, da Enti Pubblici nonché da Enti ed Imprese private, in relazione al decesso della persona.

3. Tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute su cadaveri in esecuzione delle norme vigenti, devono svolgersi a tutela della salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica e nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

#### **Art. 3 – Competenze generali e responsabilità**

1. Le attività funebri e cimiteriali possono essere svolte direttamente dal Comune di Cittadella in amministrazione diretta, tramite società propria, di seguito denominata ditta incaricata, in concessione o in appalto.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.

3. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

4. Il Comune o la ditta incaricata cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

5. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dalle norme civili e penali in materia.

## Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- ✓ attività/servizi funerari o funebri è l'attività di cui all'art. 5 della LR n.18/2010;
- ✓ attività/servizi cimiteriali sono quelli relativi alla costruzione, gestione, manutenzione, ampliamento dei cimiteri e relativi impianti e servizi gestionali;
- ✓ cadavere è il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale;
- ✓ camera mortuaria o camera ardente è il luogo in cui sosta il feretro prima della sepoltura o cremazione;
- ✓ casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari, all'osservazione del cadavere, alla sua custodia, esposizione e trattamenti conservativi, alle attività proprie della sala del commiato ecc...;
- ✓ edicola funeraria è il manufatto a posti plurimi sopraelevato destinato alla tumulazione dei componenti di una o più famiglie;
- ✓ cappella gentilizia è un edificio religioso di dimensioni ridotte a posti plurimi, edificato su terreno in concessione, destinato alla tumulazione dei componenti di una o più famiglie;
- ✓ tomba di famiglia è il manufatto interrato destinato alla tumulazione dei componenti di una o più famiglie;
- ✓ loculo è il manufatto destinato alla tumulazione individuale, avente caratteristiche di cui all'art 76 del DPR 285/1990;
- ✓ loculo ossario - cinerario manufatto destinato alla tumulazione di resti ossei e di ceneri.
- ✓ ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non sia richiesta dai familiari altra collocazione;
- ✓ cinerario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non sia richiesta dai familiari altra collocazione;
- ✓ cassetta ossario contenitore dei resti ossei di un defunto;
- ✓ urna cineraria contenitore di ceneri di un defunto;
- ✓ concessionario è il soggetto titolare della concessione cimiteriale;
- ✓ inumazione è la sepoltura nel terreno in fossa avente le caratteristiche definite dal DPR 285/1990 Capo XIV;
- ✓ esumazione è l'operazione di dissotterramento di un cadavere;
- ✓ tumulazione è la collocazione del feretro in loculo avente le caratteristiche definite dal DPR 285/1990 Capo XV;
- ✓ estumulazione è l'operazione di estrazione di un cadavere dal manufatto;
- ✓ feretri cassa che contiene un cadavere;
- ✓ resti ossei sono gli esiti dei fenomeni di trasformazione e conservazione del cadavere risultanti dalla completa sua scheletrizzazione decorso il periodo di inumazione ordinaria pari a 10 anni e di tumulazione ordinaria pari a 20 anni;
- ✓ resti mortali sono gli esiti dei fenomeni di trasformazione e conservazione del cadavere risultanti dall'incompleta sua scheletrizzazione decorso il periodo di inumazione ordinaria pari a 10 anni e di tumulazione ordinaria pari a 20 anni;
- ✓ deposito di osservazione, locale destinato a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto persone: morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- ✓ obitorio, locale per l'assolvimento delle seguenti funzioni: mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica, deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- ✓ periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza; esso decorre dal momento della morte e termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico scade dopo 24 ore e può svolgersi presso il domicilio del defunto (salvo che la casa venga dichiarata inadatta dall'ULSS) o presso la struttura obitoriale comunale od ospedaliera o presso la casa funeraria;
- ✓ sala del commiato è la struttura in cui, a richiesta dei familiari, viene esposto il feretro per la commemorazione: per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa;
- ✓ trasporto funebre è ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o cremazione;

## **Art. 5 - Tariffe e diritti per servizi cimiteriali**

1. In via di principio, tutti i servizi o le forniture cimiteriali erogate ed erogabili sono da ritenersi a titolo oneroso a domanda individuale, salvo le espresse esenzioni stabilite dal successivo articolo 6.
2. Le tariffe comunali vengono fissate con deliberazione di Giunta Comunale anche in base ai costi di costruzione ed eventuali variazioni ISTAT.

## **Art. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate fino al deposito di osservazione, od obitorio, od altro locale disposto dall'autorità competente;
  - d) l'attribuzione dello spazio per l'inumazione in campo comune;
  - e) l'attribuzione dello spazio per la reinumazione in campo comune a seguito di esumazione;
  - f) il trasporto funebre e la fornitura del feretro per le salme di soggetti indigenti, secondo quanto specificato ai successivi commi;
  - g) il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.
3. I servizi e le forniture cimiteriali sono erogabili gratuitamente per le salme di persone i cui familiari, che si trovano in stato di indigenza o di bisogno, non siano in grado di sostenere la spesa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo, in quest'ultimo caso, l'eventuale rivalsa nei confronti dei parenti fino al terzo grado in linea retta.
4. Lo stato di indigenza o di bisogno viene certificato dall'ufficio di assistenza sociale del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
5. I servizi di cui al precedente comma 3 dovranno essere erogati gratuitamente agli utenti dall'Amministrazione Comunale. Qualora tali servizi siano erogati da ditta privata esercente attività di impresa funebre, questa sarà compensata dal Comune secondo un importo stabilito a seguito di opportuna indagine di mercato atta ad individuare i costi più convenienti per un servizio funebre minimo.
6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.
7. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.42, 2° comma, lettera f) del D. Lgs. n.267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## **Art. 7 – Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali, è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del DPR n.285/90, da compilare cronologicamente su supporto cartaceo o informatico, a cura degli addetti, i quali forniranno informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti nel rispetto delle norme vigenti nell'ufficio di cui al 1° comma, o nel cimitero:

- a) gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni a privati in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza da parte dei diretti interessati o della generalità dei cittadini venga ritenuta opportuna, ai sensi della L. 241/1990.

3. E' d'obbligo l'esposizione al pubblico, in ogni cimitero, dell'orario di apertura e chiusura, nonché la disciplina dell'ingresso ed i divieti speciali.

4. L'Ente avrà cura, altresì, di divulgare ogni notizia utile inerente i servizi cimiteriali anche attraverso il proprio sito web.

### **Art. 8 - Gestione e vigilanza**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale (USL).

2. Per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari l'Amministrazione comunale esercita l'ordine e la vigilanza in materia, avvalendosi dell'USL competente per territorio.

3. L'Amministrazione comunale, sovrintendente alla vigilanza dei cimiteri, anche attraverso soggetto gestore dei servizi cimiteriali, può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.

### **Art. 9 - Imprese funebri private**

1. Il Comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, lavori pertinentziali, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza.

2. I soggetti esercenti l'attività funebre devono essere muniti della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività stessa, secondo la normativa vigente.

3. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre di fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie e correlate, sia all'ingresso sia nell'interno degli uffici e delle strutture comunali, degli obitori, delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio sanitarie assistenziali.

4. I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti.

5. Trattandosi di servizio pubblico essenziale, tali imprese non possono sospendere la fornitura precedentemente pattuita, per eventuale mancato pagamento preventivo.

### **Art. 10 - Controversie tra soggetti richiedenti**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **TITOLO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 11 - Elenco Cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265, il Comune di Cittadella, provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- Capoluogo
- Laghi
- Santa Croce Bigolina

### **Art. 12 – Piano Regolatore Cimiteriale**

1. Il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni. Tale piano è soggetto a revisione quinquennale in quanto deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati dell'ISTAT;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno reperire nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale e ambientale, nonché degli eventuali monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

2. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) loculi ossario - cinerari;
- d) ossario comune e cinerario comune;
  - l'ossario comune è destinato ad accogliere i resti ossei dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione.
  - il cinerario comune è destinato ad accogliere all'interno di urne cinerarie le ceneri dei defunti cremati per le quali non è richiesta dagli aventi titolo diversa collocazione, ovvero su richiesta degli interessati. Nei cimiteri sprovvisti di cinerari comuni le ceneri di un defunto cremato possono essere collocate nell'ossario comune.
- e) area per la dispersione delle ceneri.

3. Nei cimiteri del territorio comunale non sono ammesse, oltre quelle già esistenti, tombe di famiglia e/o per collettività da destinare in modo perpetuo.

4. Possono inoltre essere individuati reparti speciali, come meglio specificato al successivo art. 13.



5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990, nella quale saranno altresì individuate le aree destinate a parcheggio e quelle di arredo circostanti il cimitero.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7. Il Piano Cimiteriale individua, altresì, la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private e le relative dimensioni minime e massime riferite a:

- a) superficie dell'area;
- b) distanza dai viali;
- c) superficie coperta;
- d) altezza fuori del piano campagna.

8. Il Piano Cimiteriale prende in esame lo stato dei servizi cimiteriali, mettendo in risalto eventuali situazioni deficitarie e le opere di manutenzione che si rendessero necessarie.

9. Il Piano Cimiteriale definisce le tipologie edilizie dei loculi, dei portici, delle tombe private interrate e delle relative aree scoperte, per le quali saranno forniti degli schemi esemplificativi, delle edicole private, per le quali si forniranno prescrizioni sulla tipologia e sulle dimensioni.

10. Le prescrizioni sulle aree, sui tipi edilizi, sui materiali dovranno valere ed essere mantenute anche se gli interventi si realizzeranno per stralci successivi.

11. Le prescrizioni fornite dal Piano in ordine all'arredo e al verde dovranno essere osservate anche dai concessionari di aree per sepolture a terra o di tombe interrate, i quali provvederanno alla piantumazione di siepi e piante all'interno dell'area, ottenuta in concessione e alla loro manutenzione.

12. Ogni 5 anni l'Amministrazione Comunale è tenuta a revisionare il Piano Cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, previo parere del dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della locale Azienda ULSS di appartenenza ove richiesto.

13. Il Piano Cimiteriale, e le successive revisioni quinquennali, vengono predisposti dall'ufficio tecnico comunale e, una volta corredati del parere di cui al comma precedente, se necessario viene trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione.

### **Art. 13 - Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero**

1. All'interno di ogni cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverse da quello cattolico o per comunità straniere ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/1990.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Un reparto speciale è pure costituito per nati morti, feti, prodotti del concepimento e resti anatomici.

4. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai famigliari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione o tumulazione in reparto speciale del cimitero.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

6. Fuori del cimitero può essere autorizzata la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità d'uso previste agli artt. 101 e 104 del D.P.R. 285/1990.

7. Inoltre, fuori del cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze, in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/1990.

8. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e del servizio competente dell'USL in tema di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 14 - Costruzione ed ampliamento dei cimiteri**

1. I progetti per la costruzione di un Cimitero devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 285/90.

2. Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle leggi Sanitarie, sono approvati dall'organo comunale competente.

3. I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi Sanitarie. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dal predetto articolo, salvo deroghe previste dagli strumenti di pianificazione territoriale vigenti approvate mediante il Piano degli Interventi urbanistici con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale.

#### **Art. 15 - Soppressione dei cimiteri**

1. Per la soppressione dei cimiteri si applicano gli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 285/1990.

2. La relativa proposta è deliberata dal Consiglio Comunale sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Locale Azienda USL competente ove richiesto.

3. Della soppressione del Cimitero viene data notizia alla cittadinanza con ordinanza del Sindaco. Con la stessa ordinanza, il Sindaco dispone che non vengano più effettuate tumulazioni ed inumazioni nel cimitero soppresso.

### **TITOLO III**

#### **ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI**

#### **Art. 16 - Adempimenti conseguenti al decesso – rinvio**

1. Per la denuncia e la dichiarazione di morte, per l'autorizzazione alla sepoltura e per la cremazione, per il periodo di osservazione e per gli accertamenti necroscopici si rinvia alle norme sull'Ordinamento di Stato Civile (R.D. 1238/1939) e alla vigente normativa in materia, in particolare al Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e al T.U. sulle leggi sanitarie;

2. Salvo il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria se necessario, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di Polizia Mortuaria.

3. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

4. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso rilasciato dalla Azienda Sanitaria locale e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è eseguito nel rispetto del successivo art. 20 e seguenti.

5. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.
6. Il Comune promuove la formazione, archiviazione, trasmissione e conservazione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

### **Art. 17 - Periodo e depositi di osservazione**

1. I cadaveri non possono essere sottoposti a trattamenti conservativi, conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusi in cassa, inumati, tumulati o cremati prima che sia trascorso il periodo di osservazione che decorre dal momento del decesso e scade dopo 24 ore o termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993 n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte". In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
2. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni che l'USL ha dichiarato inadatte, per lo svolgimento del periodo di osservazione le salme sono trasportate presso una delle strutture di cui al successivo comma 3, lettere a) e b).
3. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
  - a) alla casa funeraria;
  - b) al deposito di osservazione ospedaliero o del Comune;
  - c) all'abitazione propria o dei familiari, se ritenuta idonea dalla competente ULSS.

L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

4. La vestizione della salma presso il civico obitorio è eseguita a cura e spese dei familiari o di apposito soggetto esercente l'attività funebre, delegato dai familiari stessi.

### **Art. 18 - Deposito e chiusura della salma nel feretro**

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere chiuso in cassa.
2. Ogni cassa può racchiudere una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata al parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva come risultante dall'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La chiusura del feretro viene fatta dal personale debitamente autorizzato. In ogni caso è eseguita dopo il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura ed accertato che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

## Art. 19 - Caratteristiche delle casse funebri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono rispettare le caratteristiche costruttive previste dal D.P.R. 285/1990 riguardo il tipo di sepoltura o pratica funebre cui sono destinate.

2. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche stabilite dalla legge, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

3. Disposizioni particolari:

### a) per inumazione

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ..);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del DPR n.285/90;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o esumati ai sensi del successivo art.44 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- è fatto divieto al servizio cimiteriale del Comune effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo;
- è fatto obbligo agli operatori del settore provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile di cui al D.M. 01.02.1997 e D.M. 09.07.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nei Cimiteri di Cittadella e sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato;
- l'impiego nei feretri di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.

### b) per tumulazione

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR n.285/90;
- sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parete esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.
- è consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre

- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lett. b) nonché degli artt.27, 28 e 29 del DPR n.285/90, se il trasporto è per o dall'estero;

### d) per trasporto da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 km

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a cm. 2,5, a norma dell'art.30, punto 5 e punto 13 del DPR n.285/90;

### e) cremazione

- per la cremazione, di cui il Comune non è attrezzato, si applicano le norme degli artt.78, 79, 80, 81 del DPR n.285/90.

3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

4. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi. Analoga piastrina deve essere utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione. In tal caso la stessa dovrà essere di materiale refrattario.

## **Art. 20 - Trasporti funebri**

1. Il trasporto funebre è eseguito da soggetti debitamente autorizzati. Per trasporti funebri si intendono:
  - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
  - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso, od ovunque comunque si trovino, al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
  - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario, di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nell'ambito del Comune;
  - d) il trasporto di feretri, di cassette ossario e di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.
2. Il Comune può provvedere ai trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale, esercitando il diritto di privativa ed in un'unica categoria, ai sensi dell'art.1 del T.U. 25/10/1925, n.2578.
3. La privativa è limitata alla fornitura del solo autocarro funebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere. Il trasporto dovrà essere effettuato da un numero di persone della ditta incaricata necessario alla circostanza, e comunque secondo le indicazioni contenute nel disciplinare allegato al relativo bando.
4. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione del diritto fisso di privativa.
5. Fino a quando il Comune non si sarà dotato di mezzi propri, è consentito l'intervento di ditte esterne.
6. Spetta al Sindaco con propria ordinanza, determinare gli orari di effettuazione dei trasporti e, là dove necessario, anche i relativi percorsi.
7. Il trasporto dei cadaveri avviene in conformità a quanto disposto dal Capo IV del D.P.R. 285/1990 e dalla L.R. n.18/2010.
8. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere esibita al custode del cimitero di destinazione.
9. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi.
10. Da parte dei privati non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo art.22, 2° comma.
11. Il Comune provvede ai trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale mediante concessione a terzi, secondo quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
12. Il trasporto delle salme viene effettuato a pagamento dei familiari del defunto, a cura di imprese funebri private, salvo quanto disposto dal precedente articolo 6 comma 3.
13. Il trasferimento dei cadaveri, durante il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, né da essere pregiudizievoli per la salute pubblica.

## **Art. 21 – Modalità del trasporto e delle soste**

1. I trasporti funebri devono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto o dal luogo dove si trova la salma (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove) al luogo dove si svolge la funzione religiosa o laica e da quest'ultimo al cimitero.
2. Nell'effettuazione del servizio di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei famigliari.

3. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei famigliari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto la sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 24 ore. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

#### **Art. 22 – Carri funebri – Rimesse**

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario o di altri resti mortali assimilabili compreso i prodotti abortivi. In questi casi il trasporto può essere effettuato in vettura privata chiusa.
3. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:
  - a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
  - b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
  - c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
  - d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga del rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

#### **Art. 23 - Trasporto da e verso altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salma entro l'ambito territoriale del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile delegato, previa domanda dei familiari.
2. Del rilascio dell'autorizzazione al trasporto salma verso altro Comune è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento o per la cremazione. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. Il trasporto di salma verso altro Comune al fine della Cremazione ed il trasporto delle ceneri al luogo di deposito delle stesse viene autorizzato con unico provvedimento del Comune ove è avvenuto il decesso. Il solo trasporto delle ceneri da Comune a Comune è sottoposto a medesima autorizzazione.
4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono essere trasportati direttamente al Cimitero. Il custode del cimitero deve accertare la regolarità dei documenti consegnati dall'incaricato al trasporto, nonché le caratteristiche dei feretri, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate o alla distanza dal Comune di provenienza.

#### **Art. 24 - Trasporti su disposizione della pubblica autorità**

1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia), il Comune provvede al servizio di trasporto sino all'obitorio o al deposito di osservazione con oneri di spesa a proprio carico.
2. Qualora la Pubblica Autorità disponga l'avvio del cadavere per locali diversi da quelli individuati dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con oneri a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

## **Art. 25 - Trasporto di ossa umane e di altri resti mortali**

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili è soggetto alle autorizzazioni di cui all'art. 23 del D.P.R. 285/90 e, ove trattasi di trasporti da e per l'estero, è soggetto all'autorizzazione prevista dagli articoli 27 e seguenti del D.P.R. 285/90.
2. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

## **Art. 26 - Sala del Commiato**

1. Il Comune autorizza la costruzione e la gestione di sale del commiato secondo quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. 18/2010 e alle disposizioni applicative di cui alla DGRV n. 982 del 17.06.2014 (Allegato A).
2. la sala del commiato, quando non ubicata all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere situata ad una distanza non inferiore a metri 50 dalle strutture sanitarie pubbliche o private.
3. La gestione della sala del commiato è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed è consentita a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria.
4. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.
5. L'ammissione nella sala del commiato è consentita dal responsabile della gestione, o in mancanza da suo delegato, su richiesta di ammissione di familiari aventi titolo del defunto.
6. Il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, anche se trasportate da esercenti l'attività funebre concorrenti, fatti salvi casi di forza maggiore.
7. Ad esclusione delle motivazioni di cui al comma precedente il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere salme provenienti da altri comuni della Regione Veneto. E' sua facoltà ricevere salme provenienti da regioni limitrofe, che contemplino tale possibilità.
8. Per ogni arrivo alla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
  - a) cognome e nome del defunto;
  - b) data e ora di decesso;
  - c) data e ora di arrivo;
  - d) luogo di partenza;
  - e) impresa autorizzata;
  - f) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
9. Per ogni partenza dalla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
  - a) cognome e nome del defunto;
  - b) data e ora di partenza;
  - c) luogo di destinazione;
  - d) impresa autorizzata;
  - e) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
10. Le tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, permanenza nella sala del commiato, sono applicate in modo indifferenziato per tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.
11. Il comune vigila e controlla il funzionamento della sala del commiato, avvalendosi, se del caso, dell'Azienda ULSS per gli aspetti igienico-sanitari.

## **Art. 27 - Casa Funeraria**

1. Il Comune autorizza la costruzione e la gestione della Casa Funeraria secondo quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. 18/2010 e alle disposizioni applicative di cui alla DGRV n. 982 del 17.06.2014 (Allegato A).
2. La casa funeraria è la struttura destinata allo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - a) osservazione del cadavere;
  - b) trattamento conservativo;
  - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
  - d) custodia ed esposizione del cadavere;
  - e) attività proprie della sala del commiato.
3. L'edificio adibito a casa funeraria deve essere ad almeno cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
4. La gestione della casa funeraria è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed è consentita ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.
5. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.
6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS.
7. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo individuata dalla pianificazione territoriale esistente.

## **TITOLO IV - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E SERVIZI CIMITERIALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nei cimiteri, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone ovunque decedute residenti o con famiglia di origine nel Comune di Cittadella, di coloro che sono residenti all'estero, ma esercitano i diritti civili nel Comune di Cittadella e di quelle decedute nel territorio comunale.
  - 1.bis Nei cimiteri, sono sempre ricevute e seppellite, senza di distinzione di origine, cittadinanza, religione, le ceneri/resti mortali contenute in apposite urne, dei deceduti di cui al comma 1.
2. Sono altresì ricevute le salme/resti/ceneri:
  - di coloro i quali la salma/ceneri/resti del coniuge o convivente di fatto o unito civilmente, è già stata accolta in un cimitero di Cittadella;
  - di coloro i quali la salma/ceneri/resti di un parente od affine entro il secondo grado è già stata accolta in un cimitero di Cittadella;
  - di coloro, ovunque residenti, abbiano avuto la residenza nel Comune di Cittadella per almeno 10 anni;
  - indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento nel Comune in sepoltura privata, individuale o di famiglia;
  - i nati morti ed i prodotti del concepimento di persone residenti;
  - le persone che siano state cancellate dall'anagrafe della popolazione residente in quanto ricoverate in strutture sanitarie di cura che impongono tale adempimento ai loro assistiti;
  - i resti mortali/ossei e le ceneri delle persone di cui ai punti precedenti;
  - indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, i resti ossei e le ceneri di defunti legati da vincoli di parentela fino al quarto grado con i concessionari di loculi, ossari, cinerari, precedentemente concessi.
  - di coloro che in vita hanno dato particolare lustro o si sono resi autori di particolari benemeranze nei confronti della cittadinanza di Cittadella e a coloro i quali è stata conferita la cittadinanza onoraria.



3. Il Sindaco e/o il Dirigente dei Servizi Cimiteriali, con atto motivato, possono derogare alle disposizioni del secondo comma.

4. Possono ricevere sepoltura in campo di inumazione comune i feretri di persone che abbiano legame di parentela o di affinità fino al 2° grado con una persona residente nel Comune.

5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 13 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i congiunti.

6. Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

#### **Art. 29 – Ammissione nei cimiteri delle frazioni.**

1. Nei cimiteri ubicati nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei medesimi, le salme delle persone che avevano al momento del decesso, la propria residenza e/o la famiglia di origine nei rispettivi territori circoscrizionali, o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza negli ultimi 10 anni precedenti al decesso.

2. Nel cimitero di Laghi, previa stipula di apposita convenzione tra i Comuni interessati per la gestione del medesimo cimitero, potranno essere accolte anche le salme delle persone che al momento della morte, avevano la propria residenza o che erano nate nell'omonima o limitrofa frazione del Comune di Tezze sul Brenta (VI)

#### **Art. 30 - Tipi di sepoltura**

1. Si elencano di seguito i tipi di sepoltura:

- a) inumazione in campo comune o in aree concesse a privati;
- b) tumulazione in tombe di famiglia o edicole funerarie costruite da privati su aree concesse a pagamento dal Comune;
- c) tumulazione in tombe di famiglia o edicole funerarie costruite e concesse a pagamento dal Comune per la sepoltura di persone appartenenti alla stessa famiglia;
- d) tumulazione in loculi individuali costruiti e concessi a pagamento dal Comune;
- e) tumulazione in loculi ossari/cinerari costruiti e concessi a pagamento dal Comune per resti ossei e ceneri;
- f) deposito in ossario/cinerario comune per resti ossei o ceneri provenienti da esumazione o estumulazione a seguito di disinteresse o istanza dei familiari e/o aventi titolo;
- g) dispersione ceneri.

2. Il Comune stabilisce le modalità di esecuzione delle operazioni mortuarie all'interno dei cimiteri, curandone in via esclusiva la relativa registrazione ed esecuzione anche tramite ditta incaricata.

## **CAPO II - INUMAZIONI**

#### **Art. 31 – Disposizioni Generali**

1. I cimiteri del territorio comunale hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. I cadaveri destinati alle inumazioni devono essere chiusi in cassa di legno e sepolti in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Art. 32 - Inumazioni**

3. Le sepolture per inumazioni avvengono in campi comuni e durano 10 anni dal giorno di seppellimento.
4. Le sepolture comuni saranno disposte in campi per inumazione secondo la relativa scheda grafica allegata al Piano Cimiteriale che definisce la posizione e l'orientamento delle tombe, le loro dimensioni, i percorsi di attraversamento e di accesso.
3. I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe; essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
4. Per le fosse del campo comune è inoltre assolutamente vietata qualsiasi opera muraria. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di semplici croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, con le caratteristiche ed entro le dimensioni indicate dal Piano Cimiteriale redatto in conformità al Regolamento Edilizio Comunale.
5. Non si ammetteranno sulle tombe oggetti o manufatti di altro genere. In caso di violazione di dette norme, il Comune può disporre, previa diffida, la rimozione degli oggetti e manufatti non consentiti.

### **Art. 33 – Cippo**

1. Qualora i congiunti non provvedessero al tipo di sistemazione di cui all'articolo precedente, la sepoltura si configurerà come semplice tumulo di terra con cippo.
2. Sul cippo, costruito in pietra bianca tipo Trani e portante un numero progressivo, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## **TITOLO V - CONCESSIONI CIMITERIALI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE**

### **CAPO I - LE CONCESSIONI IN GENERALE**

#### **Art. 34 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture:
  - a) dei feretri in loculi separati;
  - b) dei feretri in tombe ed edicole familiari;
  - c) di cassette per resti ossei e di urne cinerarie in opere murarie (loculi per la conservazione di cassette ossario e di urne cinerarie, tombe di famiglia interrata, edicole funerarie sopraelevate) costruite dal Comune, o dai privati beneficiari del diritto di utilizzazione di aree cimiteriali.
2. All'esterno della cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Ove le dimensioni del singolo manufatto lo consentano, la collocazione di più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie è consentita previo pagamento della tariffa al momento in vigore per ognuna delle operazioni cimiteriali.

#### **Art. 35 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che li rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito manufatto del Comune (es. loculo, tomba interrata, edicola funeraria), sulla base della disponibilità di posti, previo pagamento del canone stabilito in apposita tariffa.

2. La suddetta sepoltura provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che hanno ottenuto la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato e fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcro privato;

c) per coloro che hanno presentato richiesta di sepoltura in manufatti, da costruirsi a cura dell'amministrazione comunale, i cui lavori, già appaltati, non siano ancora stati ultimati.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. Ove non risulti disponibilità alcuna di manufatti comunali, la tumulazione provvisoria può essere consentita presso manufatti privati regolarmente concessionati che risultino al momento liberi. A tale scopo deve essere prodotto il nulla osta alla tumulazione provvisoria da parte del titolare della concessione.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, l'Ufficio Servizi Cimiteriali Comunale, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, a spese dei familiari nei casi di cui al comma 2 lett. a) e b), a spese dell'Ente nel caso di cui al comma 2 lett. c).

7. Tale salma una volta inumata non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

8. E' consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### **Art. 36 - Concessioni di aree o manufatti per sepolture private a sistema di tumulazione o di inumazione**

1. Per le sepolture private a sistema di tumulazione individuale e per famiglie o collettività, il Comune, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, può concedere l'utilizzo di aree e di manufatti (loculi, edicole funerarie sopraelevate, tombe di famiglia interrata) costruiti dal Comune stesso.

2. Tutta l'area cimiteriale appartiene al demanio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 824 del C.C. , per cui il diritto d'uso, sia di un loculo sia dell'area su cui il concessionario ha realizzato una sepoltura per la sua famiglia o per la sua collettività, ha natura di "concessione amministrativa di bene demaniale" e quindi inalienabile.

3. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo (concessione) su una determinata opera costruita dal Comune (loculo/ossario-cinerario, loculo individuale, edicola funeraria, tomba di famiglia, cappella gentilizia) o su un'area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura, a sistema di tumulazione di famiglia o di collettività costruita a cura e spese del concessionario.

4. Sulle aree destinate a questo scopo è consentita la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di manufatti (edicole funerarie sopraelevate, tombe di famiglia interrata) per la tumulazione individuale o di famiglie e collettività.

5. Le aree possono, altresì, essere concesse al fine di permettere sepolture a sistema di inumazione per famiglie e collettività, a cura e spese di privati od enti, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

6. I diritti (concessioni) di sepoltura nei manufatti costruiti dal Comune o da privati non sono commerciabili né alienabili e riguardano:

a) Sepolture individuali a sistema di tumulazione (loculi individuali e loculi ossari/cinerari);

b) Sepolture a sistema di tumulazione o inumazione per famiglie e collettività (edicole funerarie sopraelevate, tombe di famiglia interrate o relative aree, aree per inumazioni di famiglia o collettive).

7. Soltanto per sepolture di famiglie e delle collettività, può essere autorizzata una limitata cessione del diritto d'uso nel periodo di vigenza della concessione, nei confronti delle persone indicate al seguente art. 40.

8. Le sepolture individuali comunali (loculo/ossari-cinerari, loculi individuali) sono, invece, vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono trasferire ad altri.

9. La concessione di cui ai precedenti commi è subordinata al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario.

10. Alla scadenza della concessione, la sepoltura rientrerà nella disponibilità del Comune, che provvederà a propria cura e spese alla traslazione dei resti nell'ossario comune, o, qualora la salma risulti indecomposta, al suo trasferimento nel campo di inumazione come prescrive l'art. 86 del DPR n. 285/90, fatta salva la possibilità di richiedere il rinnovo della concessione ai sensi del comma 5 del successivo art. 38.

11. La concessione da parte del Comune di aree per la costruzione di sepolture private, nonché di sepolture in manufatti costruiti dal Comune, è regolata da concessione mista composta da determinazione dirigenziale di assegnazione del manufatto seguita da apposito contratto di concessione nella forma di scrittura privata – secondo schema tipo approvato dalla Giunta Comunale.

12. La concessione può essere soggetta a:

a) rinuncia: art. 41 e seguenti;

b) revoca: art. 45

c) decadenza: art.46;

d) estinzione: art. 48;

### **Art. 37 - Modalità delle concessioni**

1. Per la sepoltura individuale privata di cui al comma 1, lett. a) e c) del precedente art. 34, la concessione:

a) di loculo individuale può effettuarsi solo per tumulazione di feretro a seguito di decesso: non sono consentite, di norma, concessioni di loculi individuali per accogliere i feretri di persone che, all'atto della richiesta, siano ancora viventi;

b) di loculo ossario può effettuarsi solo in caso di presenza di resti ossei o ceneri;

c) di loculo cinerario può effettuarsi solo in caso di presenza di ceneri.

2. I loculi di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma precedente, sono assegnati e concessi nell'ordine dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra senza soluzione di continuità. E' fatta salva la possibilità di dare in concessione loculi retrocessi indipendentemente dalla loro dislocazione.

3. Nel caso in cui il richiedente il contratto di concessione sia il coniuge del defunto, il convivente di fatto o unito civilmente alla cui sepoltura si provvede, è ammesso concedere un ulteriore loculo individuale e/o loculo ossario/cinerario per la sepoltura a venire, contiguo al precedente secondo la priorità di cui al comma 1 o a fianco del loculo prenotato, anche su file diverse, purché il richiedente avente titolo abbia compiuto il 70° anno di età.

### **Art. 38 - Durata delle concessioni**

1. La durata della concessione è così fissata:
  - a) loculi individuali: **30 anni** dalla data del contratto;
  - b) loculi ossari/cinerari: **30 anni** dalla data del contratto;
  - c) cappelle e tombe di famiglia/ collettività: **99 anni** dalla data della stipula del contratto di concessione.
2. Il concessionario, o gli aventi diritto, saranno avvisati della scadenza della concessione con congruo anticipo.
3. Le concessioni contemplate nei precedenti punti potranno essere rinnovate, su richiesta degli interessati e fatte salve le limitazioni di carattere generale contemplate dal presente Regolamento ai sensi di quanto disposto nei commi seguenti.
4. Alla scadenza del contratto di concessione, può essere richiesto dal concessionario, o dagli aventi diritto ai sensi degli articoli precedenti, il rinnovo della concessione.
5. La durata del rinnovo è pari a 20 (venti) anni, fatte salve modifiche di legge o regolamento che vadano a definire, per lo specifico manufatto in oggetto, una diversa durata della concessione.
6. Il canone da corrispondere al Comune per il rinnovo del contratto di concessione è quello vigente al momento della richiesta di rinnovo. Il pagamento del canone delle tombe di famiglia viene effettuato in due rate, di cui la prima all'atto della prenotazione e il saldo alla stipula del contratto. Per i loculi e le cellette ossario, l'intero canone deve essere versato alla stipula del contratto.
7. Il rinnovo del contratto di concessione viene formalizzato con nuovo contratto avente la medesima forma giuridica (scrittura privata non autenticata o atto pubblico) del contratto di concessione originario.

### **Art. 39 - Diritto di sepoltura**

1. Il diritto alle sepolture private nel caso delle concessioni di cui al precedente art. 38 lettera c) è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per famiglia del concessionario si intende quella composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, nonché dagli affini fino al 4° grado.
3. Gli ascendenti e i discendenti in linea retta del concessionario (ossia il fondatore originario del sepolcro) acquistano automaticamente fin dal momento della concessione il diritto personale alla sepoltura, non anche la titolarità della concessione in caso di morte del concessionario.
4. A favore dei collaterali e degli affini, invece, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, in caso di morte del concessionario, l'autorizzazione è resa dagli ascendenti o discendenti a maggioranza.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
7. Il diritto di sepoltura privata concesso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può utilizzare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

10. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali comunale entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

#### **Art. 40 – Concessione a collettività, enti, confraternite od istituzioni**

1. Possono essere riservati nei Cimiteri comunali alcuni loculi individuali/loculi ossari/cinerari/tombe da destinare alla sepoltura di appartenenti al clero o ad altri enti, collettività, confraternite od istituzioni;
2. Spetterà all'organo comunale competente stabilire con apposito atto l'eventuale gratuità della concessione.

### **CAPO II - LE CAUSE ESTINTIVE DELLE CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE**

#### **Art. 41 - Rinuncia a concessione di loculi, ossari, cinerari**

1. E' consentita la retrocessione al Comune di loculi, ossari, cinerari.
2. In caso di retrocessione dei suddetti manufatti, il concessionario viene rimborsato come segue:
  - a) 60% dell'importo versato per la concessione, se la retrocessione avviene entro il primo anno dalla data della concessione;
  - b) 40% dell'importo versato per la concessione, se la retrocessione avviene dal secondo al decimo anno dalla data della concessione;
  - c) 20% dell'importo versato per la concessione, se la retrocessione avviene dall'undicesimo al ventesimo anno dalla data della concessione;
  - d) se la retrocessione avviene dopo vent'anni dalla data della concessione, non verrà riconosciuto alcun rimborso.
3. Il sigillo del manufatto dovrà essere restituito in perfette condizioni da permetterne l'immediato riutilizzo.
4. I loculi, ossari, cinerari, liberi da feretri, ossa, ceneri, ritornano in pieno possesso del Comune, che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

#### **Art. 42 - Rinuncia a concessione di tombe interrato**

1. E' consentita, previa determinazione di accettazione del Dirigente del Settore Servizi Cimiteriali, la retrocessione di tombe di famiglia interrate.
2. In tal caso, il concessionario viene rimborsato come segue:
  - a) 60% dell'importo versato per la concessione, se la retrocessione avviene entro dieci anni dalla data della concessione;
  - b) 30% dell'importo versato per la concessione, se la retrocessione avviene dall'undicesimo al quarantesimo anno dalla data della concessione;
  - c) se la retrocessione avviene dopo quarant'anni dalla data della concessione, non verrà riconosciuto alcun rimborso.
3. Le tombe di famiglia libere da feretri, ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

#### **Art. 43 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere**

1. E' consentita, previa determinazione di accettazione del Dirigente del Settore Servizi Cimiteriali, la retrocessione di area cimiteriale, libera da manufatti, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano stati realizzati i manufatti, destinati alla tumulazione di salme, per i quali l'area è stata concessa;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1 spetterà al concessionario o ai titolari del diritto alla sepoltura, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 44 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali edificate in tutto o in parte**

1. E' consentita, previa deliberazione di accettazione della Giunta comunale, la rinuncia a concessione di aree edificate in tutto od in parte, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa; b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o ai titolari del diritto alla sepoltura, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue qualora ancora attive, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

3. Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 45 – Revoca**

1. Oltre a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92 del D.P.R. 285/90, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità di un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso, nell'ambito dello stesso cimitero in zona o in manufatto indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà darne notizia, almeno un mese prima, al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e al cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione delle salme avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 46 – Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando per qualsiasi motivo la sepoltura individuale dell'avente diritto non risulti più usufruita;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
- e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 67 comma 2 del presente regolamento;
- f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del manufatto;
- g) per mancato pagamento del canone di concessione;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti ai punti d), e), f), g) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

#### **Art. 47 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Successivamente alla pronuncia di decadenza il Comune darà corso alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

#### **Art. 48 – Estinzione**

1. Le concessioni di cui al presente titolo si estinguono:

- a) per scadenza naturale del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo da richiedersi prima del termine di scadenza stabilito;
- b) per la soppressione del cimitero;
- c) per rinuncia, revoca o decadenza;
- d) per intervenuta estumulazione di salma, resti e/o ceneri dal rispettivo manufatto singolo prima del termine di scadenza della concessione.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili di carattere affettivo.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, a proprie spese, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **Art. 49 – Illuminazione votiva**

1. Ogni loculo o tomba di famiglia può avere una lampada votiva.

2. Per ogni lampada accesa è previsto un corrispettivo stabilito dal Comune stabilito dall'Organo Comunale Competente.

3. La manutenzione delle lampade è a carico del Comune o del Concessionario del servizio.



## **Art. 50 – Iscrizione e decorazione di lastre di loculi individuali e loculi ossari/cinerari**

1. Per la copertura di loculi e cellette ossario dovranno essere utilizzate esclusivamente le lastre di marmo predisposte dal Comune a copertura dei medesimi, non è ammessa la sostituzione di lastre con altre di diverso materiale o dimensione.
2. Sui loculi individuali e loculi ossari-cinerari, non dovranno essere eseguite modifiche tali da alterare la finitura e lo stato originale delle lastre: lucidatura, bocciardatura, incisione, intarsio.
3. Eventuali decori (lastre marmoree o di altri materiali, statue, mosaici, libri, pergamene, targhe, loghi di Associazioni culturali, civili, sportive, militari o ricreative) potranno essere applicati esclusivamente sul quadrante in alto a destra e non potranno superare il 25% della superficie del loculo. I decori medesimi non dovranno sporgere dal marmo oltre i 3 cm.
- 3.1 Limitatamente ai loculi ossari/cinerari è consentita l'applicazione di pergamene in ceramica riportanti foto e epigrafi commemorative di dimensioni massime 13 x 18 cm.
4. E' ammessa l'installazione di foto ceramiche con cornice di dimensioni massime di cm 13 x 18 cm.
5. Le epigrafi (nome, cognome, data di nascita e di morte) dovranno essere eseguite esclusivamente mediante l'applicazione di caratteri in bronzo, fatta eccezione per l'installazione di epigrafi su loculi già decorati con caratteri di diversa tipologia (acciaio, ottone) in quanto di riferimento al defunto ivi sepolto. In ogni caso le dimensioni dei caratteri non devono superare in altezza i cm 5 per le lettere maiuscole e i cm 2,5 per le lettere minuscole. I decori installati a corredo di loculi e cellette ossario a cura dell'Amministrazione: lume, vaso portafiori, croce, non potranno essere né sostituiti, né spostati dalla loro originaria posizione.
6. Ogni intervento per l'applicazione di quanto indicato ai commi precedenti dovrà essere preventivamente autorizzato, su presentazione di apposita domanda, che dovrà essere accompagnata da un disegno esplicativo dell'intervento.
7. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà ordinare la rimozione dei manufatti in difformità alle norme suddette.

## **Art. 51 – Norme per l'iscrizione e la decorazione di lastre di tombe**

1. E' ammessa la copertura della testata delle tombe con altre lastre di morfologia e materiale analogo all'esistente di spessore massimo pari a cm 2,5. Non dovranno essere comunque eseguite modifiche della lastra originaria o della lastra applicata, tali da alterare la finitura della stessa: lucidatura, bocciardatura, applicazioni di ulteriori lastre marmoree o di altri materiali, intarsio, incisione.
2. E' ammessa l'installazione di foto ceramiche con cornice di dimensioni massime di cm 13 x 18 cm.
3. Le epigrafi (nome, cognome, data di nascita e di morte) dovranno essere eseguite esclusivamente mediante l'applicazione di caratteri in bronzo, fatta eccezione per l'installazione di epigrafi su testate di tombe già decorate con caratteri di diversa tipologia (acciaio, ottone) in quanto di riferimento ai defunti ivi sepolti. In ogni caso le dimensioni dei caratteri non devono superare in altezza i cm 7 per le lettere maiuscole e i cm 5 per le lettere minuscole.
4. Eventuali decori (statue, libri, vasi portafiori) potranno essere posati sulla pietra tombale (lastra di copertura) purchè non occupino una superficie superiore al 25% della medesima nel caso di tombe a 3 o 4 posti o il 50% nel caso di tombe a 6 o 8 posti. I decori non dovranno superare in altezza, le dimensioni della testata, dovranno essere di facile movimentazione e di peso limitato.
5. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale potrà rimuovere i manufatti in difformità alle norme suddette.
6. Ogni intervento per l'applicazione di quanto indicato ai commi precedenti potrà essere eseguito esclusivamente entro il limite dello spazio concessionato sia esso la lastra di copertura dei loculi o le superfici delle tombe (pietra tombale e testata) e dovrà essere preventivamente autorizzato, su presentazione di apposita domanda, che dovrà essere accompagnata da un disegno esplicativo dell'intervento.

## **Art. 52 – Norme per l'installazione di copritomba su sepolture per inumazione**

1. Le lapidi ed i copritomba da collocare sulle fosse dei campi di inumazione devono essere realizzate con caratteri, stili e misure stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
2. Nei campi di inumazione i materiali lapidei dei copritomba, delle lapidi o dei profili dovranno avere una colorazione chiara e un'omogeneità cromatica ed essere realizzati con marmi commerciali. Il Comune si riserva la facoltà di non autorizzare l'impiego di manufatti non ritenuti in sintonia con la cromia dei materiali suddetti.
3. Sulla lapide è ammessa l'installazione di una foto ceramica con cornice di dimensioni massime di cm 13 x 18 cm.
4. Le epigrafi (nome, cognome, data di nascita e di morte) dovranno essere eseguite esclusivamente mediante l'applicazione di caratteri in bronzo. In ogni caso le dimensioni dei caratteri non devono superare in altezza i cm 5 per le lettere maiuscole e i cm 2,5 per le lettere minuscole.
5. L'eventuale lume verrà fornito dal Comune.
6. Ogni intervento per l'applicazione di quanto indicato ai commi precedenti, è soggetto a presentazione di apposita S.C.I.A o domanda di Permesso a Costruire, accompagnata da un disegno esplicativo dell'intervento.

## **TITOLO VI**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **CAPO I - ESUMAZIONI**

##### **Art. 53 - Esumazione ordinaria**

1. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco attraverso specifica ordinanza da emanarsi prima dell'inizio delle esumazioni stesse. Il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno con esclusione preferibilmente dei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.
3. Alle operazioni di esumazione ordinaria, disposte e condotte dai Servizi Cimiteriali comunali, sono presenti il custode del cimitero oppure in mancanza il dipendente della impresa incaricata dei servizi cimiteriali e, ove necessario, personale del Servizio di Igiene Pubblica della U.L.S.S.

##### **Art. 54 - Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria**

1. Nel caso di completa scheletrizzazione, i resti ossei rinvenuti, salvo cremazione, vengono ridotti in apposita cassetta-ossario.
2. Nel caso di non completa scheletrizzazione il resto mortale può:
  - a) essere avviato a cremazione, su indicazione dei familiari con oneri di spesa a carico dei medesimi;
  - b) essere trasferito in altra fossa così come disciplinato dal successivo art. 57. In tal caso, è consentito aggiungere i resti mortali e/o immediatamente intorno dei contenitori dei resti, con delle particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, sempreché tali sostanze non siano tossiche o inquinanti.

### **Art. 55 - Svolgimento operazioni di esumazione ordinaria**

1. Successivamente all'ordinanza del Sindaco di cui al precedente art. 53, l'Ufficio Servizio Cimiteriale in collaborazione con il Servizio Demografici, coordina le operazioni di esumazione mediante individuazione delle salme da esumare.
2. Sulla base dei Registri dei cimiteri e dei permessi di seppellimento vengono redatti dei tabulati distinti per cimitero contenenti i nominativi delle salme che sono interessate ad esumazione. Tali elaborati dovranno essere conservati agli atti degli uffici interessati.
3. Le operazioni di esumazione saranno tempestivamente comunicate alla cittadinanza, attraverso pubblica affissione all'albo cimiteriale dell'elenco delle salme da esumare con contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale.
4. Qualora nonostante l'avviso pubblico, nessuno dei familiari abbia manifestato interesse alle operazioni di esumazione ordinaria, il Comune provvederà al trattamento più idoneo.
5. Eventuali lapidi, monumentini, cippi, ecc. non ritirati dagli aventi diritto entro la data dell'esumazione rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporre per la loro distruzione o valersene solo nella costruzione o restauro del cimitero medesimo.

### **Art. 56 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza decennale, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o su richiesta dei familiari, con oneri a carico degli stessi, e previa autorizzazione del Comune, sentita l'azienda U.L.S.S., per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso od in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile in conformità all'art. 84 del D.P.R. 285/1990. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettivo-diffusive.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

### **Art. 57 – Reinumazione**

1. Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente disponga la domanda di esumazione, esso è avviato alla reinumazione nell'apposito campo indecomposti.
2. Il periodo di reinumazione è fissato per un periodo non inferiore a due anni qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti; per un periodo non inferiore a cinque anni in caso contrario.

## **CAPO II - ESTUMULAZIONI**

### **Art. 58 - Estumulazione ordinaria**

1. L'estumulazione ordinaria è quella eseguita allo scadere della concessione. Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione.

2. Tuttavia, prima di procedere all'estumulazione l'Amministrazione comunale procederà, comunque, e qualora possibile, ad inviare al concessionario apposito avviso del procedimento, collocando contemporaneamente, sulla lastra del loculo o sulla bacheca cimiteriale un apposito avviso che indichi la scadenza della concessione e le relative formalità di estinzione.

3. L'avviso di cui al comma precedente resterà affisso fino al termine delle operazioni.

4. Prima della data fissata per l'estumulazione, il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo al defunto, potrà indicare al Servizio Cimiteriali una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico incarico.

5. In assenza di alcuna indicazione da parte dei soggetti indicati al quarto comma, ovvero nel caso il concessionario sia deceduto o emigrato in altro comune, senza che risulti comunicato al Servizio Cimiteriali il nominativo e il recapito di un referente, ai resti mortali sarà data destinazione comune, nei modi previsti dalle norme vigenti.

6. L'ufficio competente redigerà apposito elenco delle salme da estumulare il quale sarà esposto all'albo cimiteriale di ciascun cimitero del territorio nonché sul sito web istituzionale.

7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e, ove necessario, con la presenza del personale del Servizio di Igiene Pubblica.

8. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie ritornano in pieno possesso del Comune per essere nuovamente concessi alla tariffa al momento vigente.

9. L'estumulazione non potrà comunque essere eseguita, nel caso in cui allo scadere della concessione risulti essere tumulato un cadavere da meno di 20 anni. Nella fattispecie, la concessione verrà rinnovata mediante pagamento della tariffa annuale vigente fino alla scadenza del termine di tumulazione previsto dalla legge.

#### **Art. 59 - Estumulazione straordinaria**

1. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie sentita l'Azienda Sanitaria Locale, e si eseguono:

a) su richiesta dei famigliari interessati, con oneri a loro carico qualora la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore al termine della concessione e se questi desiderano spostare la salma per darle una nuova sepoltura nello stesso Cimitero al fine di trasferirla in un altro sepolcro già in concessione ovvero in un diverso Comune, o ancora per cremarla.

b) su ordine dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire una autopsia o un qualsiasi accertamento diagnostico.

2. Il loculo liberato dal feretro a seguito di estumulazione straordinaria dovrà essere retrocesso al Comune ai sensi dell'art. 34, comma 1, del presente regolamento.

3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari di rivedere il cadavere.

#### **Art. 60 - Trattamenti consentiti all'estumulazione**

1. Nel caso di non perfetta scheletrizzazione il resto mortale viene trattato nei modi seguenti:

a) nel caso l'estumulazione venga effettuata decorsi 20 anni dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato, secondo i tempi previsti all'art. 57, comma 2, dopo che siano state create nuove condizioni per la ripresa del processo di scheletrizzazione attraverso la sostituzione della cassa con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'aggiunta di sostanze biodegradanti;

b) nel caso di estumulazione prima dei 20 anni, il cadavere deve essere inumato per un periodo di dieci anni (ordinaria inumazione). E' consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro.

2. In ogni caso, prima di procedere ad estumulazioni straordinarie deve essere sentita l'azienda ULSS.

#### **Art. 61 – Traslazioni**

1. E' consentita la traslazione anche temporanea di una salma/resti mortali/ceneri dal luogo di una sepoltura ad un'altra, con successivo ricollocamento nel luogo di sepoltura originario, in caso di comprovate urgenti necessità correlate alla tutela dell'interesse pubblico previo provvedimento del Sindaco e/o del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

#### **Art. 62 – Istanze in materia di polizia mortuaria**

1. Le istanze in materia di esumazione, estumulazione e riduzione di resti mortali, fatte salve le disposizioni che regolano specificatamente tali operazioni, possono essere presentate da persona legittimata, cioè da persona o dalle persone che hanno titolo di disporre della salma, ossia il coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo secondo la normativa codicistica.

2. L'istanza può anche essere presentata da persona incaricata dall'avente titolo, che tale risulti o da mandato appositamente conferito o anche da contratto stipulato con soggetto titolare dell'autorizzazione a svolgere commercialmente la funzione di intermediazione d'affari per la specifica materia, cioè che sia in possesso dell'autorizzazione di pubblica sicurezza prescritta dall'art.115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza n.773 del 18/06/1931.

### **CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 63 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono soggette, in conformità all'art. 1, comma 7 bis, della legge 28.02.2001 n. 26, alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Sono esonerate dal pagamento le persone di cui al precedente art. 6, comma 3.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa comunale nonché di eventuali diritti sanitari dell'ULSS se previsti. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R. D. 23.12.1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura relativa alle operazioni svolte e comprensiva dei costi del personale.

3. Al fine di favorire la cremazione dei resti mortali, a seguito di estumulazione per scadenza della concessione trentennale o esumazione dal campo indecomposti dopo il prescritto periodo di almeno due anni o esumazione ordinaria delle salme inumate da almeno dieci anni, la Giunta Comunale può stabilire di farsi carico del totale o parziale costo delle operazioni cimiteriali necessarie per l'esumazione o estumulazione per l'avvio alla cremazione, rimanendo a totale carico dei familiari, le spese per quest'ultima.

#### **Art. 64 - Salme aventi oggetti da recuperare**

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare od estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso al Servizio Cimiteriali presentando apposita istanza di recupero e possibilmente presenziare all'operazione stessa. Gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, seguono i resti se questi vengono conservati in ossario o tomba privata, tranne nel caso in cui ne venga richiesta la restituzione da parte dei familiari. Le protesi dentarie o quant'altro riconducibile al concetto di protesi sono parti integranti della salma.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato tra gli atti dei Servizi Cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Custode del Cimitero o al personale dell'azienda concessionaria del Servizio cimiteriale il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dall'Amministrazione Comunale e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Per il personale incaricato delle esumazioni ed estumulazioni costituisce grave comportamento sanzionabile, oltre che perseguibile penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

#### **Art. 65 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, che non siano recuperati dagli aventi titolo al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà dell'Amministrazione Comunale, che può:

a) utilizzarli per opere di miglioramento generale dei cimiteri;

b) alienarli con il metodo dell'asta pubblica ed il ricavato deve essere impiegato per interventi di miglioramenti degli impianti cimiteriali;

c) provvedere alla loro distruzione con regolare smaltimento in discarica autorizzata.

2. Su richiesta degli aventi diritto si può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore della sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende riutilizzarli.

### **TITOLO VII – NORME TECNICHE**

#### **Art. 66 – Manutenzione**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private deve essere eseguita a cura e spese dagli stessi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. I concessionari dei permessi di costruzione di impianti per campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, sono tenuti a mantenere una adeguata sistemazione dell'area provvedendo alla sua delimitazione, alla identificazione mediante cippo o monumento o copritomba, indicante il numero d'ordine e le generalità della famiglia o collettività concessionaria, ed inoltre a mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato la sistemazione medesima.

3. In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

#### **Art. 67 - Costruzione dell'opera - termini**

1. Le concessioni di aree per la costruzione di manufatti per sepolture private, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro sei mesi dalla data di stipula della concessione pena la decadenza della medesima salvo intervenute proroghe motivatamente concesse.

2. L'esecuzione delle opere dovrà essere terminata entro 24 mesi dalla data di rilascio di permesso di autorizzazione edilizia, pena la decadenza di cui all'art. 46 del presente regolamento.

#### **Art. 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico comunale, su conforme parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.L.S.S.

2. I progetti di costruzione di sepolture private aventi caratteristiche edilizie ed estetiche conformi a tipi preventivamente predisposti dal Comune ed approvati con la procedura di cui al 1° comma, sono eseguiti previo rilascio di permesso da parte dell'Ufficio Tecnico.

3. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite dietro rilascio di permesso da parte dell'Ufficio Tecnico.

4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni mq. di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

5. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 2,50.

6. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

7. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

8. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata, a seconda dei casi, a norma del 1°, 2° e 3° comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione all'accesso al cimitero di cui al successivo art. 79.

11. I concessionari del diritto di sepolture private hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e similari, secondo le modalità e criteri previsti nel Piano Cimiteriale.

#### **Art. 69 - Responsabilità - deposito cauzionale**

1. I concessionari dei diritti di sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati alla costituzione di una fideiussione, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. A lavori ultimati, l'Ufficio Tecnico provvederà all'accertamento della loro regolare esecuzione e conseguentemente allo svincolo della garanzia fideiussoria, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

### **Art. 70 - Recinzione aree, materiali di risulta, consumi**

1. Nella costruzione di manufatti sepolcrali, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori in perfetta regola d'arte, osservando scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza atte ad evitare possibili danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati nelle discariche autorizzate, evitando di spargere i materiali di risulta o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
4. Per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere è dovuto al Comune il corrispettivo fissato in tariffa.

### **Art. 71 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali**

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.
2. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 30-50 ql., previa autorizzazione, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altra zona.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e quant'altro.
6. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta.

### **Art. 72 - Orario di lavoro**

1. All'interno dei Cimiteri l'orario di lavoro per le imprese di costruzione è fissato dal Dirigente del Servizio Cimiteriale comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di cui al precedente comma.

### **Art. 73 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. In occasione della commemorazione dei defunti o di altre particolari cerimonie, potranno essere impartite apposite istruzioni di comportamento alle imprese impegnate nei lavori presso i cimiteri.
2. Il Comune può anche disporre la sospensione di tutte le opere di costruzioni non ultimate e far provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di impalcature, ponteggi e quant'altro.



## **TITOLO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 74 - Orario di apertura dei Cimiteri**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. Per nessun motivo è possibile accedere ai cimiteri al di fuori dall'orario di cui al comma 1, salvo motivate ed urgenti esigenze legate all'espletamento dei servizi di polizia mortuaria. Tali esigenze dovranno essere in ogni caso preventivamente comunicate al Servizio Cimiteriali.

### **Art. 75 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) alle persone le cui condizioni o comportamenti siano in contrasto con la caratteristica del luogo;
  - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. E' ammesso l'accesso su ausili di trasporto per motivi di salute o di età in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 77 comma 4.

### **Art. 76 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono potranno essere tolti a cura del personale del Comune o della azienda incaricata dei servizi cimiteriali, qualora non vi provveda il privato. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano dai concessionari tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Comune o la ditta incaricata li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, nelle aree di servizio comune, avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

### **Art. 77 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero e nel viale di accesso nonché nelle aree adiacenti, è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) collocare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi, se non debitamente autorizzati;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) calpestare, danneggiare aiuole e alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza idonea autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
  - m) vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, bevande, commestibili o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri salvo deroghe concesse per particolari circostanze, eventi o ricorrenze stagionali;
  - n) fare questue e chiedere l'elemosina sia all'interno che all'esterno dell'area cimiteriale;
  - o) occupazione con qualsiasi banchetto per raccolta firme e/o rappresentanze di ogni genere;

2. I divieti predetti, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

4. Per motivi di salute od età, previa certificazione rilasciata dal medico legale, il Dirigente dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissandone modalità, percorsi ed orari.

#### **Art. 78 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

#### **Art. 79 - Accesso al cimitero – Registro delle autorizzazioni**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, e per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e quant'altro consentito dal presente regolamento, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. I lavori anzidetti di riparazioni o manutenzione straordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini, purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti, anche in materia di sicurezza.

2. Oltre ai titoli previsti dalla legge per l'esecuzione di opere e lavori, gli interessati, per i lavori di cui al primo comma, dovranno ottenere l'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale da rilasciarsi a seguito di apposita domanda. In caso di persistente violazione delle norme del presente regolamento, potrà essere sospesa, in via provvisoria o definitiva, l'anzidetta autorizzazione.

3. E' tassativamente vietato alle imprese di costruzione svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

5. Le autorizzazioni di accesso al cimitero vengono annotate in apposito registro.

#### **Art. 80 - Registro delle sepolture**

1. Presso il Servizio Cimiteriali del Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Nel registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

3. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) l'indicazione della collocazione delle salme;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari e quelle del primo intestatario ai fini delle comunicazioni;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art. 81 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

### **Art. 82 - Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, le epigrafi e gli orpelli che siano difformi dalle prescrizioni indicate dal competente Ufficio Tecnico.
2. Il Comune o la ditta incaricata disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione o decoro.

### **Art. 83 – Sanzioni**

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma dell'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000 secondo le modalità di applicazione stabilite dalla Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste al precedente comma, il Comune potrà sospendere la ditta dall'esercizio delle sue attività all'interno dei cimiteri comunali per un periodo di tempo valutabile dai 10 giorni ad un anno.

## **TITOLO IX - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

### **Art. 84 - Cremazione di cadavere**

1. La cremazione di cadavere non può essere effettuata prima che siano trascorse 24 ore dal decesso e deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base di:
  - a) disposizione testamentaria;
  - b) iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
  - c) volontà manifestata dal coniuge del defunto;
  - d) volontà manifestata dal parente più prossimo del defunto, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza dei pari grado;
2. La manifestazione di volontà deve essere resa tramite processo verbale ed inserita nella istanza di cremazione.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, necessita il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla U.S.L. nella quale pertinenza si trova la struttura sanitaria che ha operato l'amputazione.

### **Art. 85 - Cremazione di resti mortali e di resti ossei**

1. E' possibile procedere alla cremazione dei resti mortali come disposto dall'art. 3 comma 4 lettera g) della legge n. 130 del 30.03.2001 che cita testualmente: "l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno vent'anni".
2. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per l'eventuale Cremazione.

### **Art. 86 - Raccolta e trasporto delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa e destinata alla collocazione prestabilita.
2. L'urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere e recare all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e quella di morte del defunto.
3. Il trasporto dell'urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito familiare o per la dispersione secondo quanto disposto dal successivo art. 92.
5. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione; uno è consegnato all'affidatario dell'urna, un altro è conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, qualora sia disposta la collazione delle ceneri presso il cimitero.

### **Art. 87 - Destinazione finale delle ceneri**

1. La destinazione delle ceneri può avvenire:
  - a) mediante conservazione in cimitero;
  - b) mediante affidamento al familiare del defunto;
  - c) mediante dispersione.

### **Art. 88 - Collocamento urne cinerarie in Cimitero**

1. La tumulazione delle urne cinerarie in Cimitero avviene collocando le stesse in:
  - a) loculi cinerari;
  - b) loculi ossario;
  - c) tumulazioni private, assieme a feretri di congiunti ivi tumulati;
  - d) spazi destinati ad interrimento (con urna non biodegradabile);
  - e) spazi destinati a dispersione (collocamento interrato di ceneri o urne biodegradabili);
  - f) cinerario comune.
2. È consentita la collocazione di una o più urne cinerarie in un singolo manufatto, sia o meno presente un feretro, previo pagamento della tariffa in vigore per le relative operazioni cimiteriali.
3. È consentita la collocazione di una o più cassette con resti ossei o urne cinerarie in un unico loculo ossario o cinerario, previo pagamento della tariffa in vigore per le operazioni cimiteriali.

### **Art. 89 - Affidamento urna cineraria al familiare**

1. L'urna cineraria può essere affidata ai familiari, qualora vi sia espressa volontà del defunto o del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. L'ufficiale di stato civile deve annotare su apposito registro le generalità dell'affidatario, le generalità del defunto, il luogo di conservazione ed eventuali variazioni intervenute nel corso del tempo.
3. L'affidamento viene concesso su autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del:
  - a) Comune in cui è avvenuto il decesso;
  - b) Comune che ha autorizzato la cremazione postuma o di resti mortali o ossei;
  - c) Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.
4. Nel caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari.
5. E' vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.
6. Nel caso di più familiari di pari grado, l'affidamento viene autorizzato ad uno solo di essi.
7. La richiesta di affidamento deve essere presentata da un solo istante all'ufficiale di stato civile e deve essere corredata dall'assenso scritto della maggioranza dei familiari di pari grado espresso tramite dichiarazione rilasciata con le modalità del DPR 445/2000.
8. L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.
9. L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita presso la propria abitazione, sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata.
10. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'ufficiale di stato civile ogni variazione di residenza sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.
11. Nel caso in cui lo stesso intenda recedere dall'affidamento dell'urna, per mutate sue condizioni personali e familiari, dovrà provvedere alla tumulazione in cimitero o conferire le ceneri al cinerario comune.
12. Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.
13. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare che la custodia avvenga nel rispetto delle norme.

#### **Art. 90 – Eredi**

1. In caso di morte dell'affidatario l'erede che si prende in carico l'urna precedentemente affidata lo deve comunicare tempestivamente all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del primo affidatario, corredando la comunicazione con le dichiarazioni di assenso all'affidamento della maggioranza degli eredi.
2. Diversamente l'erede può provvedere alla sua tumulazione in cimitero o conferire l'urna al cinerario comune.

#### **Art. 91 - Registro comunale per la cremazione**

1. Ai sensi della L.R. 18/2010 è istituito presso il Comune il "registro per la cremazione", che viene gestito dall'Ufficio Servizi Demografici secondo le indicazioni riportate all'art. 48 e seguenti della L.R. 18/2010.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, ma ha la funzione di pubblicità post-morte della volontà espressa nelle forme di legge previste, la quale può contestualmente recare la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

3. I cittadini che utilizzeranno come mezzo di manifestazione della volontà di essere cremati il testamento olografo di cui all'art. 602 del Codice Civile, potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Con il testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 del Codice Civile. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

4. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

5. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.

6. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

7. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

### **Art. 92 - Dispersione delle ceneri**

1. Si fa espresso riferimento all'articolo 50 della legge regionale Veneto n. 18/2010 e Legge 30 marzo 2001, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
- d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.

4. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nelle apposite aree cimiteriali.

5. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

6. Nel territorio comunale la dispersione è consentita:

- a) nella apposita area istituita nel cimitero del capoluogo, dove la dispersione avviene per aspersione su area con ciottoli permeabili su terreno;
- b) in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
- c) in laghi e fiumi nei tratti liberi da manufatti e natanti;
- d) in aree private all'aperto.

7. E' vietata in ogni caso la dispersione in aria (al vento), o in edifici o altri luoghi chiusi, l'interramento di urna, anche se di materiale biodegradabile;

8. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

9. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al custode del cimitero nel quale è avvenuta la dispersione e in ogni caso al custode del cimitero del capoluogo.

10. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

## **TITOLO X - NORME FINALI**

### **Art. 93 - Entrata in vigore e regime transitorio**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. In seguito all'approvazione, l'Ufficio Servizi Cimiteriali invierà copia del presente Regolamento al Prefetto, alla Regione e alle imprese di Pompe Funebri operanti abitualmente sul territorio, nonché all'Autorità Sanitaria Locale.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore.
4. per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, trova applicazione la normativa prevista dal precedente Regolamento.
5. salvo quanto stabilito al precedente art. 38, per quanto riguarda la durata, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
6. salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente ed ogni altra disposizione comunale disposta in materia e incompatibile con il presente Regolamento comunale cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.

### **Art. 94 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

1. Ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n.267/2000, spetta al dirigente di settore competente preposto l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

### **Art. 95 – Sanzioni**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n.603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

### **Art. 96 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e della L.R. 18/2010 nonché tutte le altre norme in vigore in tema di polizia mortuaria ed adempimenti connessi in materia di igiene e sicurezza pubblica.
2. Il presente regolamento si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2539  
SERVIZI CIMITERIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
MORTUARIA E DELLE ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI.

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

**non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 14/12/2018

IL DIRIGENTE  
NICHELE EMANUELE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2539  
SERVIZI CIMITERIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
MORTUARIA E DELLE ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 14/12/2018

IL DIRIGENTE  
GIACOMIN DANIELA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## Deliberazione di Consiglio Comunale N. 54 del 20/12/2018

Certificato di Esecutività

### **Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DELLE ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI.**

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 14/01/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 24/01/2019.

Cittadella li, 28/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GIACOMIN DANIELA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e  
s.m.i.)



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## Certificato di Avvenuta Pubblicazione

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 54 del 20/12/2018**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DELLE ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 14/01/2019 al 29/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 01/02/2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
GIACOMIN DANIELA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e  
s.m.i.)